

CASORIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI
(tratto via Principe Di Piemonte - via San Pietro)

Progetto esecutivo



Comune di Casoria
Provincia di Napoli
Commissario Prefettizio
Prefetto dott.ssa Silvana Riccio

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI

(tratto via Principe Di Piemonte - via S. Pietro)

DIRIGENTE VII SETTORE
Lavori Pubblici e
Manutenzione
arch. Salvatore Napolitano

GRUPPO DI PROGETTAZIONE VII SETTORE

Arch. Francesca Avitabile

Geom. Santo Celardo

Arch. Ermelinda Clarino

Ing. Pietro Salomone

Arch. Bianca Senese

Arch. Pasquale Volpe

DIRETTORE DEI LAVORI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Salvatore Napolitano



A09

schema di contratto

Oggetto: Lavori di Riqualificazione di via Marconi. Tratto via Principe di Piemonte - via San Pietro. (CIG ...) (CUP ...)

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n° del, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra dell'importo complessivo di € di cui € per lavori a base d'asta, € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- di affidare i predetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 co. 5, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a), art. 86 e art. 122 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006;

- con determina dirigenziale n. del, l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva ed il nuovo quadro economico che prevede al netto del ribasso d'asta del%, l'importo complessivo di € di cui € per lavori a base d'asta, € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che la spesa risulta impegnata con determina n. del

- che l'Impresa appaltatrice disponendo del sistema ISO 9001:2008 conforme alle norme europee ha provveduto a costituire la cauzione definitiva, pari al 50% dell'importo dovuto, mediante polizza fidejussoria n° dell'importo di € a garanzia dell'importo di aggiudicazione della gara di € rilasciata dalla con sede in alla Via n.

....., in data per la durata di anni uno, prorogabile per egual periodo;

- che questo Ente, in data, prot. ha provveduto a richiedere il DURC relativo alla impresa affidataria in via telematica. Tale documento risulta pervenuto, con esito favorevole, in data prot.....;

- che si è data esecuzione agli adempimenti prescritti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante pubblicazione dell'Avviso sui risultati della procedura di affidamento all'Albo Pretorio del Comune dal ale sul sito istituzionale dell'Ente;

- che l'impresa ha depositato agli atti, altresì, copia della polizza assicurativa n° rilasciata dalla Compagnia Agenzia, prevista dall'Art. 129 D. Lgs. n° 163/2006.

- che il legale rappresentante dell'impresa e il Responsabile del procedimento, hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, co. 3 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

- che è intenzione delle sopra costituite parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Casoria, rappresentato come in atto, affida in appalto alla dittacon sede in (.....), vian., che in persona del suo rappresentante legale accetta, senza riserva alcuna, i lavori di

pavimentazione di via Marconi - Tratto via San Pietro - Via Principe di Piemonte. . L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART.2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, delle relazioni, dell'elenco prezzi unitari, dei piani di sicurezza previsti dall'art.131 del codice, del cronoprogramma e delle polizze di garanzia, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART.3 - Ammontare dei lavori

1. L'importo dei lavori, al netto del ribasso del..... % , ammonta a complessivi € di cui € per lavori, € per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il predetto importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 - comma 2 - lett. a) del D.Lgs n°163/2006, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con applicazione del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ART.4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto dei

Lavori Pubblici, approvato con decreto ministeriale 19/4/2000 n. 145

l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Casoria presso l'ufficio tecnico comunale.

2. Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza raggiunga la cifra di € 50.000,00 (cinquantamila), in relazione all'ammontare e alla durata dei lavori.

3. Ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza per atto pubblico, depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 6 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale, corrispondente a €

2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali fissate in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

ART. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su disposizione del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D. Lgs. n° 163/2006.

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessata la causa della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento affinché dia le necessarie disposizioni alla D.L. perché vi provveda. Tale diffida legittima l'appaltatore ad iscrivere riserva qualora intenda far valere la maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante vi si oppone l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso non spetta all'appaltatore alcun compenso, qualunque ne sia la causa.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni del presente articolo ad eccezione del precedente comma.

ART. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per Regolamento o in forza del Capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, quindi a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b) il trasporto di materiali e mezzi d'opera;
- c) gli attrezzi, le opere provvisoriale e quant'altro necessario a dare piena e perfetta esecuzione dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per

la direzione dei lavori;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impegno dei materiali.

6. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 28.

ART. 9 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 10 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, 1° comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art.133, comma 3, del D.Lgs. n°163/2006.

ART. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs n° 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina dettata dalla normativa vigente.

ART. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. È prevista la possibilità di concordare l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 così come modificato dall'art. 26 ter della Legge 98/2013 e dall'art.8, comma 3bis, della Legge 11/2015. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto con le modalità di cui all'art 27 del C.S.d'A.ed all'art.4 del presente contratto.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori la stazione appaltante operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori risultante da apposito verbale e la redazione del conto finale.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del codice civile.

ART. 13 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore interessi, legali e moratori, nella misura e

con le modalità ed i termini di cui all'art. 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010.

ART. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

ART. 15 - Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 135, comma 1bis, del D.Lgs. n°163/2006, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata di messa in mora con termine di preavviso di giorni 15, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'art.92, comma 1°, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'assicurazione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

m) i casi contemplati dall'art.6, comma 8, del D.P.R. n° 207/2010.

3. Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D.lgs. n.°163/2006.

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi art.3 della L. n°136 del 2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010).

4. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni ai sensi dell'art.123, comma 3, del D.P.R. n°207/2010.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART.16 - Controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell'art.240 del D.Lgs n°163/2006.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART.17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure di cui all'art.4 del D.P.R. 207/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art.18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, N.55 e dell'art. 4 del D.P.R. n° 207/2010.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

4. Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n° 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART.18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n°81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a), di cui all'art.89, comma 1, lett. h del D.Lgs. n°81/2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART.19 - Adempimenti in materia antimafia

1. L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n°136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n°136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'appaltatore prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche comporta la nullità del presente contratto e che, nel caso di mancato utilizzo del conto/i corrente/i dedicato/i ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determina la risoluzione di diritto dello stesso.

4. L'appaltatore ha comunicato a tal fine il proprio conto dedicato che, per motivi di riservatezza, viene depositato agli atti di ufficio.

ART.20 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.118 del D.Lgs. n°163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante non provvede direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori.

ART.21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ... numero ... in data ... rilasciata dalla società/istituto ... agenzia di ... per l'importo di € ... pari al ... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

ART.22 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 129 D. Lgs. n°163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante nell'esecuzione dei lavori, come previsto al comma 1 dell'art. 125 del Regolamento, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ... in data ... rilasciata dalla società/dall'istituto ... agenzia/filiale di ... per un massimale di €

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ... in data ... rilasciata dalla società/dall'istituto ... agenzia/filiale di ... per un massimale di €. ...

TITOLO IV – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, i piani di sicurezza, il cronoprogramma, le polizze di garanzia.

2. Fanno invece parte del presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari.

ART. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 e il Capitolato generale approvato con D.M. 19/4/2000, n°145, nella parte ancora vigente.

ART. 25 – Protocollo di legalità

In relazione al protocollo di legalità in materia di appalti della Prefettura-UTG di Napoli, sottoscritto dal Comune di Casoria in data 23/08/2007, la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie previste dallo stesso, che qui devono intendersi integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 26 - Cessione dei crediti

La eventuale cessione dei crediti, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, vantata nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo dell'appalto è ammessa a condizione che il cessionario sia un istituto bancario ovvero intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione sia notificato al Comune e da questo accettato. Il Comune, allo scopo, dichiara espressamente e autorizza in via

anticipata la cessione di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione qualora la Concessionaria ne faccia richiesta, rinunciando ad ogni opposizione, salvo l'inidoneità del cessionario.

ART. 27 - Codice di comportamento

L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente e che il predetto appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza degli obblighi comportamentali, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, il responsabile del Settore interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale, tutela della privacy

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria etc.) sono a carico dell'appaltatore.

2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n.131.

4. Ai fini degli accertamenti richiesti dalla vigente legislazione antimafia, si dà atto che la S.U.A. con nota prot. ... del ..., ha richiesto, nei confronti della ditta ..., nonché del legale rappresentante e direttore tecnico e dei relativi familiari conviventi, la informazione in materia di antimafia.

Pertanto, in attesa di riscontro all'anzidetta nota, il presente contratto viene stipulato per motivi di urgenza, e sottoposto a condizione risolutiva nell'ipotesi che la comunicazione pervenuta risulti ostativa alla stipula dello stesso. E' fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione dei servizi rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

5. Darsi atto che, per effetto dell'approvazione del Capitolato di Appalto, della presa d'atto delle risultanze della gara, e degli altri atti deliberativi innanzi indicati, risulta rispettata la prescrizione dell'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000.

6. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, per gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. Titolari per quanto concerne il presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.L.vo n° 196/2003.